

**PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO
EUROTRANS-BIO
(EUROPEAN PROGRAMME FOR TRANS-NATIONAL R&D&I
COOPERATIONS OF BIOTECH SMEs)**



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI
PROGETTI TRANSAZIONALI DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA
INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. Il Programma EUROTRANS-BIO	3
2. Ambito operativo e risorse disponibili	4
3. Soggetti beneficiari	5
4. Progetti ammissibili.....	7
5. Durata dei progetti e spese ammissibili	7
6. Misura e modalità di erogazione delle agevolazioni	8
7. Presentazione delle domande	8
8. Istruttoria del progetto.....	9
9. Concessione delle agevolazioni	11
10. Erogazione delle agevolazioni.....	12
11. Variazioni dei progetti.....	12
12. Accertamenti e revoche.....	12
13. Monitoraggio dei progetti.....	13
14. Altre informazioni.....	13
15. Check list per la preparazione della domanda.....	13

Allegato 1 – Linee guida per la presentazione delle domande di agevolazione

Allegato 2 – Modulo per la richiesta delle agevolazioni

Allegato 3 – Scheda Tecnica

Allegato 4 – Piano di sviluppo

Allegato 5 – Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero

1. Il Programma EUROTRANS-BIO

EUROTRANS-BIO (EUROpean programme for TRANS-national R&D&I cooperations of BIOtech SMEs) è un'iniziativa che ha lo scopo di accrescere la competitività delle imprese europee nel campo delle biotecnologie, attraverso il sostegno transnazionale a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che coinvolgano imprese, università e centri di ricerca di più Paesi. L'iniziativa, a cui aderiscono diversi Ministeri e Agenzie di più Paesi e Regioni europei, ambisce in tal modo a superare i vincoli talvolta imposti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, dal rimanere circoscritti all'ambito nazionale. L'Italia partecipa ad EUROTRANS-BIO con il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).

Nell'ambito di EUROTRANS-BIO, vengono periodicamente lanciati specifici bandi transnazionali per la selezione e il co-finanziamento di progetti transnazionali, che implicano il lancio di altrettanti bandi a livello nazionale, coordinati tra i Ministeri/Agenzie di diversi Paesi membri di EUROTRANS-BIO. Requisito fondamentale del bando transnazionale è pertanto l'esistenza, nei paesi partecipanti, di specifici programmi nazionali di co-finanziamento, le cui modalità di partecipazione si applicano ai partecipanti al raggruppamento proponente, a seconda del relativo Paese di appartenenza.

In Italia lo strumento nazionale di riferimento per i soggetti italiani che intendono partecipare al presente bando è rappresentato dal Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82), gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le regole e le modalità per la concessione delle agevolazioni del FIT – sono stabilite dal D.M. 10 luglio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2008, n. 212).

Per avere informazioni circa i programmi nazionali di co-finanziamento dei Paesi partecipanti al bando, si raccomanda la consultazione delle linee guida del settimo bando transnazionale che possono essere reperite sul sito web di EUROTRANS-BIO (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Consorzio transnazionale EUROTRANS-BIO, nell'ambito del presente bando svolge un ruolo di coordinamento ed armonizzazione delle azioni condotte a livello nazionale per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali, ed interviene fino alla predisposizione di una lista di proposte progettuali transnazionali di cui raccomanda il co-finanziamento. La decisione finale per la concessione delle agevolazioni, e la loro erogazione, resta a carico dei Ministeri (o Agenzie) responsabili dei diversi Programmi nazionali. Per l'Italia l'autorità di gestione, ai fini del presente bando, è il Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione Europea non è coinvolta nella definizione o nella preparazione del presente bando, né nella valutazione e nel finanziamento dei progetti approvati.

All'attuale bando transnazionale EUROTRANS-BIO partecipano le seguenti organizzazioni (Ministeri e Agenzie):

Austria	<ul style="list-style-type: none">• BMWA – Federal Ministry for Economy, Family and Youth (Ministero Federale per l'Economia, la Famiglia e la Gioventù)• FFG – Austrian Research Promotion Agency (Agenzia austriaca per la promozione della ricerca)
Regione delle Fiandre (Belgio)	<ul style="list-style-type: none">• IWT-Agency for Innovation by Science and Technology (Agenzia per l'innovazione attraverso la scienza e la tecnologia)

Regione della Vallonia (Belgio)	<ul style="list-style-type: none"> • DG OEER - Directorate General Operational for Economy, Employment and Research in Vallonia (Direzione Generale operative per l'Economia, l'Impiego e la Ricerca)
Finlandia	<ul style="list-style-type: none"> • TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Agenzia finlandese di finanziamento per la Tecnologia e l'Innovazione)
Regione dell'Alsazia (Francia)	<ul style="list-style-type: none"> • Alsace Region (Regione Alsazia)
Germania	<ul style="list-style-type: none"> • BMBF – Federal Ministry of Education and Research (Ministero Federale dell'Educazione e della Ricerca) • FZJ – Research Centre Jülich GmbH (Centro di Ricerca Juelich GmbH)
Italia	<ul style="list-style-type: none"> • MSE - Ministero dello Sviluppo Economico
Regione dell'Andalusia (Spagna)	<ul style="list-style-type: none"> • IDEA - Agency of Innovation and Development of Andalusia (Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia)
Regione della Catalogna (Spagna)	<ul style="list-style-type: none"> • ACC1Ó - Catalan Agency for competitiveness (Agenzia catalana per la competitività)
Regione di Navarra (Spagna)	<ul style="list-style-type: none"> • DIEE-GN – Department of Innovation, Enterprise and Employment of the Government of Navarra (Dipartimento per l'innovazione, l'impresa e l'impiego del Governo di Navarra).
Paesi Baschi (Spagna)	<ul style="list-style-type: none"> • ITT - Department of Industry, Innovation, Trade and Tourism (Dipartimento dell'Industria, dell'Innovazione, del Commercio e del Turismo) • INNOBASQUE – The Basque Innovation Agency (Agenzia Basca per l'Innovazione)

2. Ambito operativo e risorse disponibili

Il presente bando tematico del Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82) è destinato ad agevolare le attività di sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie, che possono comprendere anche attività non preponderanti di ricerca industriale, condotte da soggetti italiani nel contesto di progetti transnazionali.

- a. Per attività di sviluppo sperimentale si intendono le attività dirette alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di

fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- b. Per attività di ricerca industriale si intendono quelle dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto a.

L'attività di ricerca si considera non preponderante, nell'ambito delle attività complessivamente sostenute dai partner italiani all'interno del medesimo progetto, quando il costo ad essa riferito è inferiore a quello previsto per le attività di sviluppo sperimentale.

Le biotecnologie, nell'ambito del presente bando, sono intese, secondo la definizione fornita dall'OCSE¹, come quelle che derivano dall'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, o a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare i materiali viventi e non viventi, per produrre conoscenza, beni e servizi. Le tecniche classificate come biotecnologiche dall'OCSE sono: DNA/RNA, proteine ed altre molecole, colture ed ingegneria dei tessuti, processi con tecniche biotecnologiche, vettori di geni e RNA, bioinformatica, nanobiotecnologie. Sono esplicitamente escluse dalle agevolazioni le attività non consentite dalla vigente legislazione nazionale italiana (come ad esempio quelle finalizzate alla produzione industriale di organismi geneticamente modificati, o quelle che prevedono la manipolazione genetica di embrioni umani).

Per progetto transnazionale si intende un progetto realizzato in un contesto di cooperazione e coordinamento tra soggetti appartenenti a diversi Paesi o Regioni europee, tra quelli partecipanti al presente bando transnazionale EUROTRANS-BIO, di cui al precedente punto 1 (si veda in proposito anche quanto esplicitamente riportato al successivo punto 3).

Le risorse italiane destinate al presente bando ammontano a 5 milioni di Euro a valere sul Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82).

3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti residenti in Italia:

- a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
- b) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono anche attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
- c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.

Le imprese possono presentare i progetti anche congiuntamente con organismi di ricerca, secondo quanto definito e regolamentato dall'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. del 10 luglio 2008.

¹ Rif. OCSE "Statistical Definition of Biotechnology",
http://www.oecd.org/document/42/0,2340,en_2649_201185_1933994_1_1_1_1,00.html

I soggetti richiedenti devono:

- possedere una stabile organizzazione in Italia, intendendosi per essa la comprovata disponibilità, sul territorio nazionale, di almeno un'unità strutturata e organizzata per lo sviluppo della propria attività economica;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria né sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16.03.1942 n. 267 e al decreto legislativo 08.07.1999, n. 270 e successive modifiche e integrazioni;
- non risultare morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);
- essere iscritti al registro delle imprese relativamente ai soli soggetti di cui alle lettere a), b), c), d);
- risultare già costituite alla data di pubblicazione del bando.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati nonché il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dall'articolo 3, comma 6 del D.M. 10 luglio 2008, determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni.

Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue:

- Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti al bando transnazionale EUROTRANS-BIO (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell'Alsazia in Francia, Germania, Italia, Regioni dell'Andalusia, della Catalogna, dei Paesi Baschi e di Navarra in Spagna) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico.
- Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da un'impresa di minori dimensioni¹ (PMI)².
- Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte raggruppamento transnazionale proponente.
- Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti al bando EUROTRANS-BIO e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO nonché dall'articolo 3, comma 3 del D.M. 10 luglio 2008.

Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c), d) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EUROTRANS-BIO purché:

- risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l'ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EUROTRANS-BIO di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;

¹ Per impresa di minori dimensioni si intendono le micro, piccole e media imprese.

² Pertanto, se il proponente italiano non ricopre il ruolo di coordinatore del raggruppamento transnazionale, l'impresa appartenente al Paese con funzione di coordinatore deve essere obbligatoriamente una PMI, mentre l'impresa italiana può avere qualsivoglia dimensione. Se, invece, l'impresa italiana proponente è anche coordinatore del raggruppamento transnazionale, essa deve essere obbligatoriamente una PMI, mentre le altre imprese partecipanti al raggruppamento possono avere qualsivoglia dimensione.

- apportino un contributo tecnico-scientifico indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- siano in grado di farsi carico delle proprie spese inerenti al progetto.

Uno specifico accordo di cooperazione – denominato “*Consortium Agreement*” – regolamerà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente. Esso dovrà essere sottoscritto da ogni soggetto appartenente al raggruppamento, solo in caso di aggiudicazione delle agevolazioni ma prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte dei Ministeri/Agenzie aderenti al Consorzio EUROTRANS-BIO interessati alla proposta progettuale. Il “*Consortium Agreement*” dovrà includere riferimenti alle modalità di gestione del progetto e alle disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale. Per quanto detto sopra tale documento non dovrà essere già formalizzato in sede di presentazione del progetto, che dovrà comunque contenere tutti gli elementi principali dell’accordo tra i partecipanti al raggruppamento proponente.

4. Progetti ammissibili

Sono ammissibili al presente bando le attività di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, nel campo delle biotecnologie, (così come indicato al precedente punto 2 e nelle linee guida del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO pubblicate sul sito web www.eurotransbio.eu), condotte da soggetti italiani di cui al precedente punto 3, nell’ambito di specifici progetti transnazionali, in collaborazione con soggetti residenti nei Paesi e nelle Regioni dell’Unione Europea di cui al precedente punto 1.

L’importo complessivo delle attività svolte da ogni singolo partecipante italiano ad una proposta progettuale non può essere inferiore a 200.000 Euro e non superiore a 500.000 Euro (al netto di IVA).

In ogni caso, l’importo complessivo delle attività svolte dai partecipanti italiani ad una proposta progettuale non può superare il limite di 1.500.000 Euro.

5. Durata dei progetti e spese ammissibili

I progetti devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi e devono essere avviati improrogabilmente entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione ufficiale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico circa l’avvenuta approvazione della proposta progettuale.

Dato il carattere transnazionale dei progetti e l’imprescindibile necessità di portare avanti un’azione congiunta, i soggetti proponenti italiani sono tenuti a conoscere le eventuali limitazioni temporali imposte nel contesto dei programmi di finanziamento degli altri Paesi o Regioni coinvolti nel progetto. La durata del progetto dovrà, infatti, essere compatibile e coerente con le attività e gli obiettivi stabiliti e tale da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti per l’intero arco progettuale.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto e riguardanti:

- a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

- c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, ivi inclusi l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
- d) i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del progetto;
- e) le spese generali imputabili all'attività del progetto, da determinare forfaitariamente in misura non superiore al 30% del valore della voce di spesa di cui alla lettera a).

Non sono ammissibili spese di commercializzazione; spese non direttamente collegabili alle attività di progetto; spese sostenute per la presentazione del progetto; spese non tracciabili o certificabili.

6. Misura e modalità di erogazione delle agevolazioni

Per i progetti ammessi sono concesse agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato da un contributo alla spesa e da un contributo maggiorativo, nelle seguenti modalità:

- a) finanziamento agevolato: è concesso in misura pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
- b) contributo diretto alla spesa: oltre al finanziamento agevolato, è concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili.
- c) Possono altresì essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla spesa, pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese, ovvero al 10% nominale per i programmi svolti dalle medie imprese. Per gli organismi di ricerca, la predetta maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili.

L'entità del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato può essere ridotto dal Ministero, laddove il valore complessivo delle agevolazioni determinate superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria.

Limitatamente agli organismi di ricerca che ne facciano richiesta, l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa, attualizzandone il valore al momento della concessione e in base al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

7. Presentazione delle domande

I soggetti proponenti italiani devono presentare a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto di apertura del bando italiano e fino al 1° febbraio 2012 - sia in inglese al Consorzio EUROTRANS-BIO, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico - il progetto con le seguenti modalità:

- Entro le ore 13,00¹ del 1° febbraio 2012 all'Ufficio preposto dal Consorzio EUROTRANS-BIO la proposta progettuale in inglese, utilizzando la modulistica ed il software che possono essere reperiti sul sito web www.eurotransbio.eu o richiesti al Ministero dello Sviluppo Economico.
- Entro le ore 24,00 del 1° febbraio 2012 al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta progettuale in italiano, in bollo e completa dei relativi allegati, secondo le modalità e la modulistica che verranno indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, unicamente a mezzo raccomandata A/R, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Sulla busta deve essere indicato il Riferimento "Settimo bando EUROTRANS-BIO - per progetti Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale".

La proposta deve essere spedita al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico
 Dipartimento per la Competitività
 Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
 Divisione VIII – Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione delle nuove imprese e per le reti d'impresa, programmi integrati di ricerca e sviluppo
 Via Giorgione, 2/B
 00147 - Roma

Alla proposta progettuale, devono essere allegati in duplice copia su supporto informatico (CD-ROM) i seguenti file:

1. file relativo alla proposta progettuale completa degli allegati;
2. copia scansionata della proposta progettuale in inglese così come predisposta per l'invio al Consorzio EUROTRANS-BIO;
3. copia scansionata di tutte le dichiarazioni e i documenti firmati.

Le pagine del modulo di domanda e dei relativi allegati devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma dei legali rappresentanti (o di un loro procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) dei soggetti italiani prendenti parte al progetto.

Le domande presentate fuori dal termine predetto non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della valutazione dei progetti, comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

8. Istruttoria del progetto

Il Ministero valuta l'ammissibilità del progetto sulla base dei criteri nazionali dettati dal Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82) e riportati nei punti da 2 a 7 del presente capitolato tecnico, nonché sulla base di quelli transnazionali riportati nelle linee guida del settimo bando transnazionale reperibili sul sito web di EUROTRANS-BIO (www.eurotransbio.eu).

¹ CET – Central European Time, <http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/eu/cet.html>

La valutazione sull'ammissibilità del progetto viene condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli altri Ministeri/Agenzie dei Paesi coinvolti nella proposta progettuale transnazionale.

I progetti a partecipazione italiana che risulteranno ammissibili sia dal punto di vista nazionale che transnazionale verranno trasmessi dal Ministero al gestore italiano indicato in domanda dal proponente e scelto tra quelli convenzionati con il Ministero, di cui all'Allegato 5.

Il gestore effettuerà, in stretto coordinamento con il Ministero, l'istruttoria consistente nella verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità e in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente nonché in una valutazione economico-finanziaria e tecnologica del progetto, basata sui dati e le informazioni forniti nella documentazione allegata alla domanda.

Gli elementi di cui si terrà conto nel corso della valutazione del progetto definitivo riguarderanno principalmente i seguenti aspetti, condivisi nell'ambito del Consorzio EUROTRANS-BIO:

I. Innovazione tecnico-scientifica:

- fattibilità del progetto e rischi tecnici;
- grado di innovatività;
- benefici attesi dal progetto, per il raggruppamento proponente;
- proprietà intellettuale – brevetti;
- trasferimento di tecnologia attuato attraverso il progetto.

II. Impatto socio-economico:

- potenziale economico del progetto, in termini di prospettive attese di commercializzazione dei risultati;
- impatto sulle imprese partecipanti al progetto, in termini di competitività sui mercati, crescita, incremento occupazionale;
- strategia di business associata al progetto, punti di forza e di debolezza;
- valore aggiunto derivante dalla dimensione transnazionale del progetto;
- sviluppo sostenibile, ivi incluso l'impatto sociale e ambientale del progetto;
- impatto sulla competitività a livello europeo, nel settore specifico del progetto.

III. Raggruppamento proponente e aspetti di gestione del progetto:

- qualità del raggruppamento proponente in termini di: complementarità dei soggetti partecipanti, grado di coinvolgimento di imprese di minore dimensione, livello di internazionalità;
- competenze scientifiche e tecnologiche ed esperienze pregresse dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
- esperienze industriali e commerciali dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
- capacità di gestione del progetto;
- pianificazione dello stipulando "*Consortium Agreement*" tra i soggetti partecipanti al raggruppamento proponente.

IV. Risorse impiegate:

- quantità e qualità delle risorse umane e professionali impiegate nel progetto;
- capacità finanziaria del raggruppamento proponente ed impegno finanziario dei partecipanti al raggruppamento;

- Impianti e attrezzature quali laboratori o macchinari altamente specializzati.

Particolare attenzione verrà altresì prestata a:

- progetti finalizzati a realizzare un nuovo prodotto che rappresenti, in termini di originalità e complessità progettuale dell'innovazione, un significativo avanzamento tecnologico rispetto allo stato dell'arte mondiale; ovvero una novità in relazione allo sviluppo del mercato europeo di riferimento;
- progetti alla cui realizzazione concorrano significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti già depositati, alla data di pubblicazione del presente bando, dai soggetti proponenti; ovvero brevetti la cui licenza sia stata acquisita da terzi entro la data di presentazione della domanda.

Per l'esame degli aspetti tecnico-scientifici e dei contenuti tecnologici del progetto, il gestore si avvale di uno o più valutatori, scelti con modalità stabilite dal Ministero. Essi potranno essere affiancati da esperti esterni scelti nel panorama tecnico-scientifico internazionale, nel campo delle biotecnologie, in accordo fra i diversi Ministeri o Agenzie dei Paesi a cui appartengono i proponenti la proposta progettuale.

I soggetti beneficiari decadono dalla concessione delle agevolazioni qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente capitolato tecnico. Analogamente si procederà alla revoca qualora emergano variazioni nelle informazioni fornite per la valutazione del progetto sulla base degli indicatori precedentemente elencati.

9. Concessione delle agevolazioni

La lista dei progetti proposti alle agevolazioni viene condivisa all'interno del Consorzio EUROTRANS-BIO che, sulla base dei risultati delle valutazioni nazionali e transnazionali, a seguito di una apposita riunione di tutti i Ministeri/Agenzie coinvolti, esprime le proprie raccomandazioni circa i progetti da co-finanziare, raccomandazioni che vengono comunicate in forma scritta da parte dell'Ufficio preposto dal Consorzio EUROTRANS-BIO a tutti i raggruppamenti proponenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, verificato l'esito delle istruttorie, e tenendo conto delle raccomandazioni espresse all'interno del Consorzio EUROTRANS-BIO, sottopone i progetti, unitamente alle relazioni istruttorie e alle relazioni tecniche, al Comitato Tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, per riceverne il relativo parere.

Il Ministero, sulla base dell'esito della riunione del Comitato Tecnico, dà comunicazione ufficiale ai proponenti italiani dell'avvenuta approvazione della proposta progettuale ed emana successivamente il decreto provvisorio di concessione delle agevolazioni, determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento.

Preliminarmente all'emanazione del decreto, tutti i partecipanti al raggruppamento proponente sottoscrivono il "*Consortium Agreement*" transnazionale, secondo quanto previsto dal settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO, e ne inviano copia in originale al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il rappresentante legale del soggetto beneficiario, o un suo procuratore, sottoscrive, per accettazione degli obblighi previsti, il decreto di concessione emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La mancata sottoscrizione del suddetto decreto entro 30 giorni dalla data di ricezione, comporta la decadenza dei benefici concessi.

10. Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:

- a) Le agevolazioni sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni presentato dalle imprese, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle stesse;
- b) Le erogazioni avvengono in non più di 3 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del progetto individuati nel piano delle erogazioni. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve aver sostenuto spese non inferiori a quelle determinate nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento;
- c) Limitatamente alle imprese di minori dimensioni, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato d'avanzamento nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- d) L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del progetto, non può superare l'80% delle agevolazioni concesse. Il residuo 20%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento, e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati i necessari accertamenti sull'avvenuta realizzazione del progetto;
- e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al gestore, entro 3 mesi dalla data di fine progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alla spesa complessiva sostenuta;
- f) Il Ministero trasferisce periodicamente al gestore le somme necessarie per le erogazioni, sulla base del relativo fabbisogno;
- g) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatto salvo per l'erogazione a saldo che viene disposta entro 6 mesi dalla data di trasmissione da parte del soggetto beneficiario della documentazione di cui alla lettera e).

11. Variazioni dei progetti

Eventuali variazioni, che non alterino gli obiettivi del progetto, concernenti le singole voci di spesa ammesse in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività, fermi restando, per l'ammissibilità del progetto, i limiti fissati ai precedenti punti 2, 3, 4, e 5 del presente capitolato tecnico, saranno valutate in sede di erogazione a saldo.

Nel caso in cui le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del progetto rispetto a quelli previsti nel decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovrà proporre al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione del progetto che sarà nuovamente valutato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

12. Accertamenti e revocche

Il Ministero dello Sviluppo Economico può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, nonché ispezioni sull'andamento dei progetti anche per il tramite del gestore, in ogni fase della procedura.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del D.M. 10 luglio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:

- Verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 5 per la realizzazione del progetto;
- Mancata presentazione degli stati d'avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento delle spese di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
- Mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 7, comma 7 del D.M. 10 luglio 2008;
- Mancata realizzazione del progetto di sviluppo;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- Mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.

In caso di revoca degli interventi, il soggetto non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Monitoraggio dei progetti

Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di sviluppo e dell'efficacia degli interventi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.

A tal fine, in qualsiasi momento, il Ministero si riserva di chiedere ai soggetti beneficiari ulteriori informazioni aggiuntive, laddove fosse necessario.

Un secondo monitoraggio viene eseguito a livello transnazionale e prevede la stesura di un rapporto finale sulle attività svolte da parte del coordinatore del progetto. Tale rapporto andrà predisposto sulla base del modello che verrà pubblicato sul sito web di EUROTRANS-BIO (www.eurotransbio.eu) e che potrà essere richiesto anche al Ministero dello Sviluppo Economico, e dovrà essere presentato sia all'Ufficio transnazionale preposto alla gestione del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO, sia ai diversi Ministeri/Agenzie dei Paesi a cui appartengono i soggetti partecipanti al progetto.

14. Altre informazioni

Informazioni dettagliate relative al presente bando potranno essere reperite sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it ed eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate agli indirizzi e-mail: vanda.ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it; valentina.milazzo@sviluppoeconomico.gov.it.

Ogni altra informazione sul programma EUROTRANS-BIO e sul settimo bando transnazionale potrà essere reperita sul sito www.eurotransbio.eu.

15. Check list per la preparazione della domanda

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Minimo numero di partecipanti: 2 imprese di 2 diversi Paesi/Regioni ETB
<input type="checkbox"/> Coordinatore progetto: PMI |
|---|

- Verifica dello status di PMI (rif. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005)
- Organismo di ricerca: ammissibile purché aggiuntivo ad 1 impresa del rispettivo Paese/Regione
- Partenariato bilanciato: % singolo Paese < 70%
- Coinvolgimento PMI per progetto > 50%
- % sviluppo sperimentale > % ricerca industriale (*condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale*)
- Durata: $18 \leq \text{mesi} \leq 36$ mesi (*condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale*); (raccomandata da ETB: 2-3 anni)
- Budget per progetto (parte italiana): $200.000 \text{ €} \leq \text{budget} \leq 500.000 \text{ €}$ (al netto di IVA) per singolo partecipante italiano, fino ad un max di 1.500.000 € (*condizione imposta programma di finanziamento nazionale*)
- Subcontraenti: ammessi e gestiti nell'ambito delle regole nazionali
- Partecipazione Paesi NON ETB: ammessa purché aggiuntiva al requisito minimo di partecipanti + necessaria al progetto + in grado di auto-finanziarsi
- Completezza della domanda di partecipazione (a livello nazionale e transnazionale) al momento della presentazione